



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 94 DEL 15/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI**

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

PARERER FAVOREVOLE

Data: 09/09/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 09/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

L'anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di settembre alle ore 17,45, in Manduria a nella Sede Comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il

SALADINO Vittorio
SCIPIONI Luigi
CAGNAZZO Luigi

Presenti	Assenti
P	
P	
P	

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N° 267/2000

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Sottopone alla Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)”.

Premesso che:

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/04/2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc).

Considerato che:

- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
- per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre;
- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale della tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall’annualità d’imposta 2020.

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.

Visto:

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è differito al 30 Settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- 2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Richiamata e condivisa la su esposta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, n. 86 in data 14.09.2020 acquisito al protocollo dell'Ente il 15.09.2020 e registrato col num. 32884

Dato atto che la presente seduta è eseguita in modalità "VideoChiamata" mediante collegamento telefonico contestuale tra i Commissari (Dott. Saladino da Perugia) ed il Segretario Generale, con il Dott. Scipioni ed il Dott. Cagnazzo dalla sede municipale, in applicazione delle linee contenute nel Decreto Sindacale n. 6 in data 16.03.2020.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Saladino Vittorio

Dott. Scipioni Luigi

Dott. Cagnazzo Luigi

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



***Comune di Manduria
Provincia di Taranto***

**Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2020

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----	3
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti -----	3
Articolo 3 –Soggetti passivi della tassa sui rifiuti -----	3
Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti -----	3
Articolo 5 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ---	4
Articolo 6 – Locali ed aree scoperte esclusi -----	6
Articolo 7 – Decorrenza dell'obbligazione -----	8
Articolo 8 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti -----	8
Articolo 9 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti -----	10
Articolo 10 – Istituzioni scolastiche statali -----	11
Articolo 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche -----	12
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio -----	12
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso ----	13
Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche -----	14
Articolo 15 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio -----	15
Articolo 16 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati -----	15
Articolo 17 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti -----	16
Articolo 18 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni -----	16
Articolo 19 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera -----	16
Articolo 20 – Tributo provinciale -----	17
Articolo 21 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti -----	17
Articolo 22 – Versamento della tassa sui rifiuti -----	19
Articolo 23 – Scadenza del versamento -----	19
Articolo 24 – Arrotondamento -----	19
Articolo 25 – Importi minimi -----	19
Articolo 26 – Rimborso, compensazione e accollo -----	19
Articolo 27 – Funzionario responsabile -----	19
Articolo 28 – Poteri istruttori -----	19
Articolo 29 – Accertamenti -----	20
Articolo 30 – Sanzioni ed interessi -----	20
Articolo 31 – Riscossione coattiva -----	20
Articolo 32 – Contenzioso tributario -----	20
Articolo 33 – Disposizioni finali -----	20
Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti -----	21

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Manduria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. *La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*

3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*

4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.*

2. *Si intendono per:*

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 5

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi abitati adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lett. a) assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 03/4/2006, n. 152:

- a) i rifiuti rivenienti da attività agricole agro industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) *i rifiuti da attività commerciali;*
- f) *i rifiuti da attività di servizio;*
- g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

4. *Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali commerciali, di servizi e da attività sanitarie:*

- a) *imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);*
- b) *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);*
- c) *sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;*
- d) *accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- e) *frammenti e manufatti di vimini e di sughero;*
- f) *paglia e prodotti di paglia;*
- g) *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- h) *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- i) *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- j) *feltri e tessuti non tessuti;*
- k) *pelle e simil-pelle;*
- l) *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- m) *resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- n) *rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;*
- o) *imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;*
- p) *moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- q) *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*

- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- t) nastri abrasivi;
- u) cavi e materiale elettrico in genere;
- v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z) accessori per l'informatica.

Articolo 6

Locali ed aree scoperte esclusi

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità quali:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retraibili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali non arredati, privi di utenze attive e di servizi di rete (gas, idrico, energia elettrica ecc.), ad eccezione di tutti quelli diversi dalla categoria catastale "A" (immobile ad uso abitativo) per i quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati ed i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni,

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- *edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo;*
- *superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;*
- *locali dove si producono di regola esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree scoperte adibite in via esclusiva alle stazioni di servizio di carburanti (escluse le isole di rifornimento carburante), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

d) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i locali scavati nella roccia, non intonacati, in stato di abbandono ed in cui è sporadica la presenza dell'uomo, ai quali si accede normalmente attraverso botole ed usati anticamente come deposito di vino;

e) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i "mazzeri" (magazzini) posti normalmente sul tetto del piano terra utilizzati in passato per il deposito di paglia e/o foraggio per gli animali da lavoro (cavallo, asino, mulo), qualora non diversamente utilizzati.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 7

Decorrenza dell'obbligazione

1. *L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*

2. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

Articolo 8

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. *Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

3. *A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di questo Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritti. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*

4. *La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:*

- *le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- *le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- *le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*

5. *Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate.*

6. *Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

7. *Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini occupata da materie prime e/o merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.*

8. *Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:*

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;*
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

9. *Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:*

Attività	Riduzione della superficie
<i>Falegnamerie</i>	25%
<i>Autocarrozzerie</i>	25%
<i>Autofficine per riparazioni veicoli</i>	25%
<i>Gommisti</i>	25%
<i>Autofficine di elettrauto</i>	25%
<i>Distributori di carburante</i>	25%
<i>Laboratori di analisi</i>	25%
<i>Dentisti – odontotecnici</i>	25%
<i>Lavanderie</i>	25%
<i>Verniciatura</i>	25%
<i>Parrucchieri</i>	25%
<i>Fabbri e lavorazione leghe leggere</i>	25%
<i>Ristorante – pizzerie – rosticcerie – friggitoria</i>	25%
<i>Macellerie – caseifici</i>	25%

Articolo 9

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2020 il predetto termine è fissato al 30 settembre 2020. La deliberazione è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Istituzioni scolastiche statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 01 gennaio di ciascun anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile oggetto del tributo per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove che svolgano le attività al di fuori del territorio comunale:

- servizio di volontariato;
- attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- studenti fuori sede;

Ai fini della determinazione della tariffa i soggetti non dimoranti di cui al precedente punto non vengono considerati, a condizione che l'assenza sia protratta per un periodo non inferiore all'anno ed a condizione che tale situazione sia adeguatamente documentata e comunicata entro i termini previsti.

In mancanza di comunicazione entro il termine previsto si farà riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

3. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato in relazione alla superficie dell'immobile, ovvero pari ad n.01(uno) occupante ogni mq 40 (quaranta) con arrotondamento per eccesso.

4. Ai locali diversi dalla categoria catastale "A" verrà computata la tariffa rapportata a n.01(uno) occupante nei seguenti casi:

- locali con utilizzo domestico e non pertinenziali;
- locali catastalmente identificati nelle categorie non domestiche ma di fatto sfitti e non utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 13

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66 per cento;

d) *la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori: riduzione del 30 per cento;*

e) *locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;*

f) *nuclei familiari, composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione sociale senza altri redditi che occupano locali, anche di loro proprietà, ad uso abitazione di tipo popolare (cat. A/4), ultrapopolare (Cat. A/5) ovvero rurale (Cat. A/6): riduzione del 30 per cento;*

2. *Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) competono anche per le eventuali e relative pertinenze di categoria "C/2, C/6 e C/7", nella misura massima di una per ognuna.*

3. *Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.*

4. *Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di riferimento del tributo a condizione che la dichiarazione venga presentata nei termini. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.*

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. *Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.*

Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta del 25 per cento dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 10 per cento del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

Articolo 15

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. *In favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista una riduzione del 25 per cento del tributo.*

2. *La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'applicazione della riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarata.*

Articolo 16

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. *Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:*

a) *le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;*

b) *la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a*

recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo.

Articolo 17

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Il tributo è ridotto di euro 50,00 per ogni componente del nucleo familiare residente e dimorante portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 (percentuale non inferiore al 100 per cento). Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, il contribuente dovrà allegare apposita documentazione alla dichiarazione.

2. L'agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno di riferimento del tributo a condizione che la dichiarazione venga presentata nei termini. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le agevolazioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 18

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni e agevolazioni, il contribuente può fruirne soltanto di una, e verrà attribuita quella più favorevole al contribuente.

2. L'unica agevolazione cumulabile è quella di cui al precedente articolo 15.

Articolo 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 20

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

Articolo 21

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

Articolo 22

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali; -Pago PA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in forma rateale ovvero in unica soluzione secondo quanto disposto annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle scadenze delle rate come indicato ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, o di Fax o di PEC di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica, con l'aggravio dei diritti e spese di notifica.

5. Non provvedendo entro il termine previsto al comma precedente, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con aggravio delle sanzioni, degli interessi e degli ulteriori diritti e spese di notifica come per Legge.

Articolo 23

Scadenza del versamento

1. Si applica quanto disposto all'art. 8 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 24

Arrotondamento

1. Si applica quanto disposto all'art. 23 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 25

Importi minimi

1. Si applica quanto disposto all'art. 9 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 26

Rimborso, compensazione e accollo

1. Si applica quanto disposto all'art. 11 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 27

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 28

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29

Accertamenti

1. Si applica quanto disposto all'art. 21 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 30

Sanzioni ed interessi

1. Si applica quanto disposto all'art. 22 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. Si applica quanto disposto all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 32

Contenzioso tributario

1. Si applica quanto disposto all'art. 25 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/__.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/09/2020:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Manduria, Li 15/09/2020

FIRMATO

IL Segretario Generale
Dott.ssa MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Li, 16/09/2020

FIRMATO
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
AVV. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).